

*Verbale di accordo
sul trasferimento dei rami d'azienda
"Group ICT and Operations"
e "Security Network Services" di Ubis
in UniCredit SpA*

In data 6 febbraio 2014, in Milano.
UniCredit, nelle persone dei Sigg.
Ubis, nelle persone dei Sigg.
e le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL
CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.

premesso che

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit S.p.A. (Capogruppo) dei rami d'azienda di UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. (UBIS):
 - "Group ICT and Operations", inerente le attività di supporto nel governo dei servizi strumentali (90 risorse);
 - e "Security Network Services", inerente le attività "specialistiche" di sicurezza svolte sul territorio italiano (25 risorse);
- la riorganizzazione societaria del perimetro GBS che ha portato alla nascita di UBIS ha avuto come effetto anche quello di attribuire alla stessa lo svolgimento delle attività strumentali del Gruppo nell'ambito delle linee guida strategiche della Capogruppo;
- in quest'ultima si è provveduto alla costituzione di una funzione di indirizzo e governo strategico nel settore IT denominata "Group Chief Information Officer", in coerenza con le istruzioni delle Autorità di Vigilanza che prevedono il rafforzamento delle responsabilità ICT in capo alla Capogruppo, nonché alla costituzione del "Chief Security Office Italy", con il ruolo di presidiare le attività di sicurezza sul perimetro italiano di UniCredit SpA;
- ferma restando la missione di Ubis di polo strategico di riferimento per le attività di ICT, Back-Office e Middle-Office, Real Estate, Security, Global Sourcing, l'operazione di cui al presente accordo consente di rafforzare i predetti presidi in Holding e adeguare la relativa governance ai recenti sviluppi normativi di vigilanza, favorendo al contempo sinergie nei processi operativi in dette materie;
- gli atti traslativi relativi al citato trasferimento - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2013 ed hanno avuto effetto sui rapporti di lavoro con il 1° gennaio 2014;
- in dipendenza della realizzazione dei necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività non si sono realizzati fenomeni di mobilità;

tutto quanto sopra premesso,
in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
le Parti
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale oggetto della presente intesa dal 1° gennaio 2014 cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la rispettiva società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UniCredit S.p.A.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo valgono le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.



Raccomandazione delle OO.SS.




Le OO.SS. firmatarie della presente intesa, preso atto della dichiarazione aziendale relativa all'assenza di percorsi professionali in maturazione per il personale oggetto della presente intesa, raccomandano peraltro all'azienda trasferitaria di tener conto delle professionalità possedute dal personale medesimo.

Art. 4

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise, nonché nel Protocollo 18 ottobre 2010 e Accordo 15 settembre 2012.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UBIS    UNICREDIT

DIRCREDITO  EABI  FIBA/CISL  FISAC/CGIL  SINFU  UGL CREDITO  UILCA